



REGOLAMENTO

PER LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO ER 13 RUBIERA / BAISO

Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Centrale Delibera di Comitato Esecutivo n. ____ del _____

Indice

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	5
Art. 2	Utilizzatori e norme generali.....	6
Art. 3	Divieti e limitazioni.....	7
Art. 4	Soggetti abilitati permanentemente alla circolazione con veicoli a motore	8
Art. 5	Autorizzazioni individuali e/o di gruppo per la circolazione con veicoli a motore	9
Art. 6	Manifestazioni e attività turistico-sportive.....	11
Art. 7	Vigilanza	13
Art. 8	Sanzioni amministrative ed ambito di applicazione	14
Art. 9	Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione.....	15
Art. 10	Sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione e relativa rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività	16
Art. 11	Determinazione delle sanzioni.....	17
Art. 12	Divieto di accesso per motivi di sicurezza, emergenze - Ordinanze	18
Art. 13	Normativa di riferimento	19
Art. 14	Entrata in vigore.....	21

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli accessi, la circolazione, la sosta e i comportamenti sul Percorso ER13 Rubiera / Baiso al fine di destinare tale infrastruttura all'utilizzo specifico a cui è preposto e allo scopo di assicurare la sicurezza di pedoni e ciclisti.
2. Il Percorso extraurbano ER13 Rubiera / Baiso, contenuto nel Piano regionale integrato dei trasporti PRIT 2025 dell'Emilia-Romagna ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 2, è riconducibile alla tipologia di "percorso natura" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), della citata Legge 2-2018 e anche a "percorso escursionistico" ai sensi della Legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14.
3. Il percorso ER13 è stato realizzato nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 dell'Asse tematico E - Altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile dal raggruppamento di enti, tramite specifico Accordo operativo, composto dai Comuni di Castellarano, in qualità di capofila, Casalgrande, Rubiera e Baiso e dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.
L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito "Ente" ovvero "Ente Parchi Emilia Centrale", per brevità) è concessionario dei terreni demaniali su cui giace il tracciato ER13 fino al 31/12/2038 a seguito di concessione di Arpa Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di Reggio Emilia, atto n. DET-AMB-2020-1081 del 06/03/2020 (rif. prot. 37372/2020 del 06/03/2020).
4. L'occupazione del terreno demaniale concessa per il percorso ha una larghezza, per tutto il suo tragitto, di circa 5 metri (2,5 metri per lato a partire dalla linea di mezzzeria del percorso) come da cartografia allegata al presente atto.
5. Il Percorso ER13, viste le finalità di cui al presente articolo, non è da intendersi come una pista ciclabile cittadina, quanto invece come un "percorso natura" che presenta un fondo non omogeneo, in alcuni tratti migliorato, e si snoda attraversando un contesto naturale e semi-naturale fluviale e demaniale non gestito.
6. Il transito sul Percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose, proprie o di terzi, compreso il danneggiamento del fondo stesso imputabile al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi così come specificati nel presente Regolamento.
7. Le principali finalità del Percorso comprendono: incrementare la mobilità sostenibile e il cicloturismo, favorire la fruizione e la conoscenza dell'ambiente naturale e fluviale, favorire una modalità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro in un'area densamente antropizzata e fortemente congestionata per il traffico veicolare motorizzato su gomma.

Art. 2 Utilizzatori e norme generali

1. L'accesso al Percorso ER13 è consentito ai pedoni e ai soggetti muniti di velocipedi (compresi quelli a pedalata assistita) nei limiti e tipologie previsti dalla normativa vigente in materia di mobilità - Codice della Strada - fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 3.

2. Viene inoltre consentito, limitatamente ai tratti con fondo in asfalto e fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 3, l'accesso al Percorso ER13 per il transito alle seguenti tipologie di acceleratori di andatura per spostamento individuale degli utenti:

- pattini a rotelle sia tradizionali che in linea (esclusivamente a spinta muscolare),
- tavole a rotelle fino a 4 ruote (esclusivamente a spinta muscolare) -
- monopattini e similari (sia a spinta muscolare che con motorizzazione elettrica nei limiti di legge),
- dispositivi di movimento per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asserviti da motore elettrico .

3. Il Percorso ER13, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è dotato di apposita segnaletica. Per agevolare il transito in entrambi i sensi di marcia, la circolazione deve avvenire sulla porzione destra del tracciato.

Art. 3 Divieti e limitazioni

1. È fatto assoluto divieto di transito e accesso per chiunque e con qualunque tipologia di mezzo o acceleratore individuale di velocità in caso di allerta meteo arancione o superiore come precisato al successivo Art. 12 del presente Regolamento.

2. Sul Percorso ER13 sono vietati, salvo nuove disposizioni del Codice della Strada e quanto indicato ai successivi articoli ed eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parchi Emilia Centrale o Comuni eventualmente delegati, l'accesso, il transito, la circolazione e la sosta con veicoli a motore di qualunque tipologia, a scoppio od elettrici, nonché di roulotte / caravan / carrelli o altri rimorchi di qualunque natura e tipologia anche sulle rampe / aree di accesso e sulle banchine fatta esclusione per i velocipedi a due ruote con pedalata assistita, i dispositivi di movimento per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici anche se asserviti da motore elettrico, e i monopattini con motorizzazione elettrica.

È altresì vietata la circolazione con veicoli o mezzi a trazione animale e con cavallo ed equini in genere.

2. È vietata inoltre la circolazione con cani al seguito che non siano posti al guinzaglio sotto la diretta sorveglianza del proprietario/conduttore. Per i cani di grossa taglia è obbligatorio anche, oltre al guinzaglio, l'utilizzo della museruola.

4. I conducenti dei velocipedi, sia muscolari che con pedalata assistita, devono condurre i propri mezzi ad una velocità nel rispetto della normativa vigente per tale tipologia di mezzi di locomozione, con accorgimenti tali da garantire sempre e comunque l'incolumità propria e degli altri fruitori del percorso. La suddetta velocità non dovrà comunque essere mai superiore a 20 Km/h.

5. I conducenti dei dispositivi di movimento per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici anche se asserviti da motore elettrico, devono condurre i propri mezzi ad una velocità e con accorgimenti tali da garantire sempre e comunque l'incolumità propria e degli altri fruitori del percorso. La suddetta velocità non dovrà comunque essere mai superiore a 6 Km/h.

6. I conducenti dei monopattini elettrici e similari devono condurre i propri mezzi nel pieno rispetto della normativa in vigore per tale tipologia di mezzi di locomozione, ad una velocità e con accorgimenti tali da garantire sempre e comunque l'incolumità propria e degli altri fruitori del percorso. La suddetta velocità non dovrà comunque essere mai superiore a 20 Km/h.

7. I conducenti di tutti gli altri mezzi di locomozione individuale o acceleratori di andatura così come indicati al precedente Art. 2 e non specificati nei commi precedenti del presente articolo, devono condurre i propri mezzi nel pieno rispetto della normativa vigente per la tipologia di mezzi di locomozione utilizzati, ad una velocità e con accorgimenti tali da garantire sempre e comunque l'incolumità propria e degli altri fruitori del percorso. La suddetta velocità non dovrà comunque essere mai superiore a 20 Km/h.

8. Tutti i mezzi di locomozione individuale o acceleratori di andatura indicati al precedente Art. 2 condotti dagli utenti, devono essere conformi alla normativa CE per caratteristiche costruttive e omologazioni necessarie per il loro utilizzo.

Per la conduzione di tutti i suddetti mezzi dovrà comunque sempre essere rispettata la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

9. Il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie sopra indicate ed è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a sé stesso, a terzi e a cose.

Art. 4 Soggetti abilitati permanentemente alla circolazione con veicoli a motore

1. Per necessità connesse ai rispettivi compiti d'istituto, i soggetti di seguito elencati sono autorizzati permanentemente alla circolazione con veicoli a motore sul Percorso ER13 esclusivamente nell'ambito del proprio servizio e nel rispetto dell'incolumità e della precedenza dei pedoni e dei ciclisti in transito:

- A) Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri Forestali);
- B) Forze di Polizia Locale (Municipale, Unionale, Provinciale);
- C) Vigili del Fuoco;
- D) Protezione Civile;
- E) mezzi di soccorso (ambulanze);
- F) personale delle Autorità Idrauliche (es. AIPO, Autorità di Bacino, etc.), della Regione Emilia-Romagna (es. Sicurezza territoriale, Protezione Civile, Tutela dell'ambiente, Viabilità, ARPAE, etc.), della Provincia di Reggio Emilia, dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano e Rubiera, dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e di soggetti che svolgono attività di servizio per quest'ultimo e per i Comuni coinvolti;
- H) Guardie giurate ittico-venatorie, ecologiche volontarie e ambientali volontarie esclusivamente nell'ambito del proprio servizio di vigilanza;
- I) volontari della Protezione Civile nell'ambito del proprio servizio di volontariato;
- L) personale del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

2. Esclusivamente i mezzi dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono sostare temporaneamente sulle banchine del Percorso ER13 a condizione che non costituiscano pericolo od intralcio per la circolazione.

3. Per circolare i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

4. Il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie sopra indicate ed è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a sé stesso, a terzi e a cose.

Art. 5 Autorizzazioni individuali e/o di gruppo per la circolazione con veicoli a motore

1. Qualora non sussistano percorsi alternativi, su Percorso ER13 sono altresì autorizzabili alla circolazione con veicoli a motore, secondo le specifiche di cui al presente articolo, i soggetti di seguito elencati per necessità legate a diritti di proprietà e all'esercizio di attività lavorative, agricole o altre attività compatibili:

- A) proprietari, affittuari e/o conduttori di immobili e/o fondi agricoli, comprese le aree adibite alla coltivazione di ortaggi o le aree adibite a ricovero di animali (es. pollai, piccole stalle, etc.), accessibili unicamente tramite il Percorso ER13;
- B) concessionari di aree demaniali;
- C) ditte specializzate in lavorazioni necessarie ai proprietari e/o conduttori e/o concessionari di aree golenali, demaniali o situate in fondi raggiungibili esclusivamente tramite il Percorso ER13;
- D) i disabili certificati, con disabilità che impedisca l'accesso a piedi o con velocipede o altro mezzo di dispositivi di movimento per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asserviti da motore elettrico, o loro accompagnatori per il transito;
- E) cittadini e operatori economici che svolgono lavori, forniture o servizi su richiesta o per conto dell'Ente Parchi Emilia Centrale per la durata dello svolgimento delle attività;
- F) soggetti che svolgono attività di volontariato in convenzione con l'Ente Parchi Emilia Centrale
- G) chi svolge attività di indagine, ricerca o monitoraggio per conto di università, enti, istituti di ricerca e innovazione;
- H) chi realizza produzioni fotografiche o audiovisive preventivamente autorizzate dall'Ente Parchi Emilia Centrale.

L'autorizzazione riguarda le persone ed i mezzi di trasporto o i mezzi d'opera necessari allo svolgimento dell'attività per un periodo determinato e non superiore all'anno, al termine del quale dovrà essere presentata una nuova istanza.

I soggetti sopra elencati potranno presentare la richiesta attraverso la compilazione del modulo Allegato (A) completo in tutte le parti.

2. La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ente Parchi attraverso l'invio del modulo Allegato (A) compilato in tutte le sue parti almeno 15 giorni prima del giorno o dell'inizio del periodo per il quale si richiede.

La richiesta di autorizzazione al transito sul Percorso ER13 deve essere presentata, datata, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità, secondo le modalità indicate nel modulo Allegato (A) del presente Regolamento.

Dopo il controllo documentale e di merito tecnico e amministrativo da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale l'autorizzazione rilasciata verrà inviata al richiedente con comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero posta elettronica ordinaria, previa autorizzazione da parte del richiedente, o consegna a mano presso una delle sedi dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

L'autorizzazione è sottoscritta dal Direttore dell'Ente ed in caso di sua assenza dal Responsabile del Servizio delegato.

Essa definirà inoltre accessi, percorsi e divieti ai quali il soggetto dovrà strettamente attenersi.

3. L'Ente Parchi Emilia Centrale può delegare i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano e Rubiera al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo nel rispetto della competenza territoriale.

4. Ogni Comune delegato dovrà comunicare per conoscenza all'Ente Parchi Emilia Centrale ogni autorizzazione rilasciata al momento della trasmissione della stessa al richiedente.

5. I soggetti elencati nel presente articolo hanno comunque l'obbligo di percorrere, nel rispetto dell'incolumità e della precedenza degli utilizzatori del tracciato (es. pedoni, ciclisti, etc.), il tratto di Percorso ER13 più breve possibile e strettamente necessario per l'accesso alle aree o proprietà interessate.

6. I titoli di abilitazione all'accesso eventualmente rilasciati dall'Ente Parchi Emilia Centrale o dai Comuni delegati sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi e devono essere esibiti agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta.

Coloro che, pur essendo in possesso del titolo abilitativo non sono in grado di esibirlo agli organi di vigilanza, devono presentarlo al Comando da cui dipendono gli agenti accertatori, entro giorni 7 (sette) dalla compilazione dell'invito ad esibire il titolo. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo di vigilanza procederà alla contestazione dell'infrazione ed all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo Art. 11. I soggetti autorizzati devono trovarsi sul mezzo motorizzato in transito, ma non necessariamente alla guida dello stesso.

7. È consentito l'attraversamento del Percorso ER13 nel rispetto della precedenza ai fruitori (es. velocipedi, pedoni, etc.) e ai mezzi autorizzati.

8. Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di transitare con i veicoli a motore ad una velocità non superiore ai 20 Km/h e di usare particolare cautela, al fine di preservare l'incolumità dei ciclisti, dei pedoni e degli utilizzatori tutti, i quali hanno sempre diritto di precedenza.

9. Al fine di tutelare il manto di copertura, non potranno essere autorizzati alla circolazione sul Percorso ER13 i mezzi cingolati o, comunque, non dotati di pneumatici, i quali se necessari per particolari lavorazioni, dovranno essere obbligatoriamente trasportati sul posto.

10. Per ogni altra fattispecie non specificatamente ricompresa fra quelle sopraindicate o fra quelle indicate nel presente Regolamento, la valutazione delle eventuali richieste di autorizzazione in deroga ed il giudizio sulla possibilità di concessione, spettano all'Ente Parchi Emilia Centrale o ai Comuni delegati, che si esprimerà nel merito con provvedimento motivato.

11. Per circolare i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

12. Il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie sopra indicate ed è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a sé stesso, a terzi e a cose.

Art. 6 Manifestazioni e attività turistico-sportive

1. Per le seguenti attività devono essere rilasciate specifiche autorizzazioni preventive da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale:

- attività, iniziativa o manifestazione gratuita o pubblica con gruppi superiori a 50 persone
- attività, iniziativa o manifestazione che preveda l'utilizzo esclusivo di tratti o dell'intero Percorso ER13
- attività, iniziativa o manifestazione a pagamento per qualunque numero di partecipanti.

2. Gli organizzatori o le società/associazioni sportive organizzatrici devono obbligatoriamente inviare una richiesta formale scritta per l'effettuazione dell'attività, iniziativa o manifestazione all'Ente Parchi Emilia Centrale, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa.

In caso di presentazione tardiva della sopra indicata richiesta, l'attività, iniziativa o manifestazione non potrà essere effettuata.

In caso di effettuazione di attività, iniziative o manifestazioni senza aver presentato domanda nei termini, sarà applicata la sanzione prevista dall'Art. 11 del presente Regolamento.

La richiesta può essere cumulativa per un determinato numero di attività, iniziative o manifestazioni. In tale caso gli organizzatori dovranno allegare alla richiesta il calendario e le modalità di svolgimento di ognuna di esse.

Gli organizzatori, inoltre, hanno l'obbligo di ottenere il preventivo nulla osta o autorizzazione da parte dei Comuni territorialmente interessati e di produrlo contestualmente alla presentazione della richiesta all'Ente Parchi Emilia Centrale.

È possibile inserire nella richiesta l'utilizzo di mezzi motorizzati per l'assistenza tecnico-organizzativa e per la sicurezza. Per circolare i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

3. L'Ente Parchi Emilia Centrale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, qualora ritenga non sussistano le condizioni necessarie all'effettuazione dell'attività, iniziativa o manifestazione, provvederà ad emettere motivato atto di diniego o a formulare specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della stessa.

L'eventuale atto di diniego o di formulazione di particolari prescrizioni sarà inviato agli organizzatori e contestualmente, per conoscenza, ai Comuni territorialmente interessati.

Qualora non siano stati riscontrati elementi ostativi l'Ente Parchi Emilia Centrale, nel medesimo periodo temporale sopra indicato, procederà a rilasciare l'autorizzazione con eventuali prescrizioni agli organizzatori, dandone informazione contestualmente, per conoscenza, ai Comuni territorialmente interessati.

4. La richiesta deve contenere i seguenti elementi per la cui presentazione è possibile utilizzare la modulistica Allegato (B) del presente Regolamento:

- A) generalità del soggetto richiedente (società / associazione / organizzazione / persona individuale, etc.) responsabile della manifestazione;
- B) tipo di manifestazione gratuita o a pagamento;
- C) data di svolgimento, orario di partenza e durata (almeno presunta) dell'attività, iniziativa o manifestazione;
- D) itinerario (ritrovo / luogo di partenza, tragitto e punto d'arrivo);
- E) modalità di svolgimento;
- F) numero dei partecipanti (almeno presunto);
- G) numero di eventuali veicoli a motore di supporto (ambulanze o veicoli di soccorso, automobili, moto, scooter ecc.) con indicazione delle generalità (targa, marca, modello, proprietario, conduttore);

- H) modalità di recupero rifiuti e di pulizia del Percorso ER13, qualora si tratti di manifestazione che possa provocare l'imbrattamento della sede stradale e delle banchine;
- I) indicazione della eventuale segnaletica temporanea necessaria all'attività, iniziativa o manifestazione.

5. La richiesta cumulativa per più attività, iniziative o manifestazioni deve riportare come allegato il calendario di effettuazione delle stesse e una scheda per ognuna di esse riportante gli elementi dalla lettera B) alla lettera I) del precedente comma 4 del presente articolo.

6. Per il corretto svolgimento dell'attività, iniziativa o manifestazione viene consentita agli organizzatori la possibilità di apporre segnaletica non fissa, esclusivamente verticale ed ai margini del Percorso ER13, per tutto il tratto interessato, con l'obbligo tassativo di rimozione al termine delle attività.

La segnaletica temporanea può essere applicata anche ai pali di sostegno della segnaletica esistente del Percorso ER13, purché non vada a coprire, anche marginalmente, il cartello ivi installato e, comunque, sempre con l'obbligo di rimozione immediata al termine dell'attività, iniziativa o manifestazione.

Nessuna segnalazione può essere apposta orizzontalmente sul manto stradale.

7. Le responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento dell'attività, iniziativa o manifestazione, sono interamente a carico degli organizzatori.

8. Per altre attività, iniziative o manifestazioni non ricomprese fra quelle indicate nel presente articolo, la valutazione delle richieste ed il giudizio sulla possibilità di svolgimento, spettano all'Ente Parchi Emilia Centrale che si esprimerà nel merito con provvedimento motivato.

9. Nel caso in cui l'attività, iniziativa o manifestazione ricada all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZPS-ZSC IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" gli organizzatori dovranno verificare se l'attività prevista ricade tra quelle prevalutate ovvero se debba essere sottoposta a screening o a valutazione d'incidenza secondo la normativa regionale vigente.

Nel caso in cui l'attività, iniziativa o manifestazione ricada all'interno della Riserva naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia" gli organizzatori dovranno presentare apposita comunicazione di richiesta di nulla-osta all'Ente Parchi Emilia Centrale quale ente gestore dell'area protetta.

Art. 7 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata ai soggetti sottoelencati:

- A) Guardiaparco dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla L.R. 24/2003;
- B) Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale;
- C) Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ed altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute funzioni di sorveglianza convenzionate con gli Enti competenti;
- D) Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ed altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute funzioni di sorveglianza convenzionate con gli Enti competenti;
- E) Guardie giurate ittico-venatorie ed ambientali volontarie, facenti capo ad organizzazioni convenzionate con gli Enti competenti

2. Resta ferma, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e del relativo regolamento di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica), la competenza del personale A.I.PO in materia di vigilanza delle opere idrauliche.

Art. 8 Sanzioni amministrative ed ambito di applicazione

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla Legge regionale 28/04/1984 n. 21 e s.m.i. e dalla Legge regionale 17/02/2005, n. 6 (per le Aree Protette ad essa afferenti) e il relativo importo è determinato tra un limite minimo ed un limite massimo ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. L'autorità competente ad irrogare sanzioni e ricevere il rapporto di cui della Legge 689/1981 è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale | sede legale: Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena | Cod. Fisc. 94164020367 - Part. IVA 03435780360 | p.e.c. protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it .

3. I proventi spettano all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Art. 9 Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

1. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione dello stesso.

2. L'applicazione delle stesse avviene con le modalità stabilite per la sanzione principale.

3. Il ricorso all'autorità competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

4. Le sanzioni accessorie, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiute immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.

5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono all'esecuzione di quanto prescritto nei termini stabiliti, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza/ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente Regolamento si distinguono in:

- A) obblighi di compiere una determinata attività (rimozione e relativa rimessa in pristino dei luoghi);
- B) obblighi di sospendere o cessare una determinata attività.

Art. 10 Sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione e relativa rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

1. Qualora a seguito dell'accertamento di violazioni di norme contenute nel presente Regolamento si riscontri l'esigenza di provvedere all'urgente rimozione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi oppure l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nel verbale di notifica. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 11 Determinazione delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente Regolamento viene determinata da € 25,00 a € 500,00 oltre all'eventuale sanzione accessoria.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative al presente Regolamento che venga effettuata all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZPS-ZSC IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" o della Riserva naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia" comporta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della Legge Regionale 17/02/2005, n.6 e s.m.i., l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00.

Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione ridotta da € 25,00 ad € 250,00 così come prevista dall'art. 60, comma 1, della L.R. 6/2005 e s.m.i.

La violazione alle disposizioni del comma 9 del precedente Art. 5 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista e rubricata nell'art. 60, 62 e 63 della L.R. 6/2005 e s.m.i.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12 Divieto di accesso per motivi di sicurezza, emergenze - Ordinanze

1. Nei periodi in cui è vigente l'allerta idraulica ed idrogeologica di livello arancione o superiore, così come individuata dal sistema di Allertamento regionale, è fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento di chiunque e con qualunque mezzo sull'intero tracciato del Percorso ER13, fatta eccezione per i soggetti deputati al controllo, alla gestione delle aree protette e alla vigilanza idraulica e di Protezione Civile.

L'accesso dei suddetti soggetti dovrà essere effettuato comunque nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in caso di situazioni emergenziali.

2. Per qualunque evento di natura emergenziale o comunque che comporti la chiusura parziale o totale, temporanea o per lunghi periodi del Percorso ER13 o di sue parti, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in qualità di concessionario come indicato all'Art. 1 del presente Regolamento, è il soggetto a cui compete l'emissione delle relative ordinanze.

Le ordinanze verranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e contestualmente trasmesse ai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano e Rubiera e affisse in loco sul Percorso ER13.

Art. 13 Normativa di riferimento

1. A titolo informativo e non esaustivo si riporta di seguito la principale normativa in materia di circolazione e definizione di itinerari:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
- Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
- Legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica)
- Decreto Ministero dei Trasporti 04/06/2019, n. 229 (Micromobilità elettrica - Dispositivi per la micromobilità elettrica e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale)
- Circolare 300/A/1974/20/104/5 del 09/03/2020 (Circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica)
- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
- Circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28/12/2021 - Circolazione stradale (Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Rilascio del permesso provvisorio di guida provvisorio di cui all'art. 126, comma 8-bis) codice della strada." Modifiche alle norme sulla circolazione stradale)
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
- Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)
- Legge regionale dell'Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
- Legge regionale dell'Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000)
- Legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
- Legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche)
- Regolamento regionale 1 agosto 2018, n.3 - approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 30 luglio 2018 (Approvazione del Regolamento Forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981)
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

delle diverse categorie)

- REGIO DECRETO 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica).

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di viabilità nonché alle eventuali ulteriori disposizioni in vigore a livello regionale, provinciale e comunale eventualmente disposte dai rispettivi Enti.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale.